



**Nn. 3584 e 3585-A**

**ALLEGATO 1-bis**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

### **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (n. 3584)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (n. 3585)

**ALLEGATO 1-bis**

**RAPPORTI DI MINORANZA  
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI**

## INDICE

### RAPPORTI DI MINORANZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI SULLE PARTI DI COMPETENZA DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ E SUGLI STATI DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

#### **2<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 5 (Giustizia): estensore LI GOTTI . . . . . *Pag.* 4

#### **11<sup>a</sup> Commissione permanente:**

Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali): estensore CARLINO . . . . . » 10

*INDICE PER TABELLE*

<i>Tabella 4 (Lavoro e politiche sociali) – 11<sup>a</sup> Commissione . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	10
<i>Tabella 5 (Giustizia) – 2<sup>a</sup> Commissione . . . . .</i>	»	4

**RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

*sullo stato di previsione  
del Ministero della giustizia  
(3585 e 3585-bis – Tabelle 5 e 5-bis)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 3584*

(ESTENSORE LI GOTTI)

La Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2013-2015 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio;

premessi che:

gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un miglioramento di 1,9 miliardi di euro nel 2013 e 340 milioni nel 2014 rispetto al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Gli stessi interventi determinano invece una riduzione del saldo di bilancio dello Stato per circa 6 miliardi nel 2015, soprattutto per effetto delle maggiori risorse stanziare per il finanziamento degli interventi in conto capitale co-finanziati dall'Unione europea. Sul risparmio pubblico, le misure del disegno di legge di stabilità determinano un miglioramento in ciascuno degli anni di previsione rispettivamente di 1,6 miliardi, 1,3 miliardi e 1,9 miliardi di euro nel 2013, 2014 e 2015;

con riferimento alle entrate tributarie, le disposizioni introdotte comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un minore gettito nel 2013 di circa 754 milioni di euro mentre, nel biennio successivo, gli effetti finanziari sono di segno positivo e ammontano a 1.439 e a 2.204 milioni di euro rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Per le altre entrate, gli effetti delle misure approvate dalla Camera dei Deputati generano un incremento di 554 milioni di euro nel 2013 e di circa 512 milioni di euro in ciascuno degli anni 2014 e 2015. Complessivamente, gli effetti finanziari apportati dal disegno di legge di stabilità 2013 comportano una

variazione negativa delle entrate finali nel 2013, pari a circa 200 milioni di euro, e una variazione positiva nel biennio successivo, pari a 1.951 milioni di euro e a 2.716 milioni di euro, rispettivamente nel 2014 e nel 2015;

valutato che,

all'articolo 1, i commi da 14 a 23 recano misure volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia. In particolare, i commi 15, e da 20 a 23 innalzano notevolmente ed ulteriormente il contributo unificato e destinano le somme così ricavate al miglioramento dei servizi inerenti alla giustizia; i commi 17 e 18 dispongono in tema di prestazioni obbligatorie per gli operatori delle comunicazioni e il comma 19 interviene in tema di impignorabilità di fondi nella disponibilità del Ministero;

considerato, in particolare, che:

all'articolo 1, il comma 15, novellando il testo unico sulle spese di giustizia, prevede che colui che ha proposto un'impugnazione, anche incidentale, che viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, debba versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Oltre al carattere marcatamente sanzionatorio per la parte impugnante, tale aumento – concernendo, come rilevato dal Servizio studi del Senato, il profilo oggettivo della medesima impugnativa e non quello soggettivo della parte impugnante ed essendo quindi slegato all'esito processuale – pare non conforme alle disposizioni di analogo intento disciplinate nell'ordinamento vigente (si vedano, ad esempio l'articolo 96 codice di procedura civile e l'articolo 91, primo comma, secondo periodo codice di procedura civile). Inoltre, il raddoppio dell'importo del contributo unificato, sulla base esclusiva del presupposto oggettivo, pare viziato da irragionevolezza – secondo il medesimo Servizio studi del Senato – in quanto «assoggetterebbe al medesimo trattamento normativo sia i casi di inammissibilità e di reiezione conseguenza di un condotta rimproverabile della parte impugnante, sia quelli invece nei confronti dei quali non è possibile una simile valutazione». Infine, la giurisprudenza costituzionale con riferimento ai costi di accesso alla giustizia ha già avuto modo di evidenziare l'esigenza di distinguere gli oneri «razionalmente collegati alla pretesa del giudizio» e quelli che tendono, invece, «alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette che [potrebbero condurre al risultato] di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale». Il raddoppio del contributo unificato non può, quindi, che ascrivere in tale seconda fattispecie ed incorre, quindi, nella palese incostituzionalità, stante l'esclusiva esigenza «di cassa», slegata ragionevolmente alla domanda di giustizia;

all'articolo 1, il comma 17, – modificando l'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche – rimette a un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, la determinazione: delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, delle modalità e dei tempi di effettuazione delle stesse e degli obblighi specifici degli operatori, nonché del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. Risulta pertanto superata la distinzione tra repertorio delle prestazioni e ristoro dei costi sostenuti e tra i due relativi decreti di attuazione. Inoltre, il canone annuo assume natura forfettaria e l'abrogazione del comma 4, dell'articolo 96 (operata dal comma 17 dell'articolo 1) fa decadere la disposizione in base a cui, fino all'emanazione del decreto ministeriale sul ristoro dei costi, il rilascio delle informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita;

all'articolo 1, anche il comma 20 interviene pesantemente sulla disciplina del contributo unificato. In particolare, eleva da 1.500 a 1.800 euro quello dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal codice del processo amministrativo; sostituisce ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro); eleva da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Nel medesimo comma vengono comunque destinati, analiticamente, i proventi del maggior gettito derivante dai predetti aumenti:

*a)* il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile, con particolare riguardo all'assunzione di personale ed agli incentivi per il personale amministrativo degli uffici giudiziari che avranno ridotto del 10 per cento il numero dei processi pendenti al 31 dicembre di ciascun anno;

*b)* il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa con le seguenti finalizzazioni: assunzione di magistrati amministrativi; incentivi al personale analogo agli obiettivi di cui alla precedente lettera *a)*; spese di funzionamento degli uffici;

all'articolo 1, il comma 21, il contributo unificato nel processo amministrativo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione;

si rileva, in definitiva, che nelle disposizioni suddette, volte a destinare analiticamente il maggior gettito derivante dall'aumento dei contributi unificati, non viene menzionato il Fondo unico giustizia il quale – ove riportato alla sua formulazione originaria – avrebbe garantito opportuna flessibilità alle nuove risorse, volte agli interventi generali al comparto

giustizia, in luogo di eccessiva vincolatività che detti fondi assumono, con scopi normativamente e dettagliatamente imposti;

considerato, inoltre, che:

con riferimento allo stato di previsione del Ministero della giustizia, la missione Giustizia subisce un taglio complessivo di 168.292.071 euro, incrementato da un ulteriore taglio di 118.193.102 euro dalla nota di variazioni;

occorre segnalare, inoltre, riduzioni significative al programma «Amministrazione della Giustizia», «Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» di 198.511.848 euro per l'anno 2013, ulteriormente incrementate di 10.800.000 euro dalla nota di variazioni. Spicca, al suo interno, la riduzione di 686.000 euro per gli interventi a favore di detenuti tossicodipendenti ed affetti da HIV;

anche il programma «Giustizia civile e penale» è interessato da tagli pari a 72.298.987 euro, ulteriormente incrementati di 98.832.892 dalla nota di variazioni;

nell'ambito delle rilevantissime decurtazioni di spesa per il comparto sicurezza - intimamente legato a quello della Giustizia - vanno segnalate riduzioni al programma «Ordine Pubblico e Sicurezza» pari a 140.553.312 euro per l'anno 2013. All'interno di questo, emerge il taglio di 98.539.928 euro nel macroaggregato «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» ulteriormente incrementato di 1.499.594 nella nota di variazioni;

valutato che:

l'efficienza del sistema giudiziario e l'accelerazione dei processi, la rapidità dell'accertamento dei reati e la certezza della pena dovrebbero costituire le principali preoccupazioni del Ministro della giustizia e del Governo nella sua collegialità anche per il contributo che potrebbero offrire per il progresso socio-economico del paese. Si continua ad assistere, tuttavia, a scelte che, dal punto di vista delle politiche finanziarie, delle dotazioni strutturali, delle politiche del personale e del quadro normativo non vanno in tale direzione, quando non vanno in direzione diametralmente opposta a quella del «buon senso» e della buona amministrazione ordinaria;

uno dei problemi più rilevanti che affligge la giustizia italiana concerne la mancata riorganizzazione del comparto giustizia sia in termini di investimenti che di personale e il perdurare di tale situazione determina riflessi inevitabilmente negativi sulla funzionalità ed efficacia del servizio reso al cittadino, a cominciare dalla ragionevole durata del processo, con riflessi negativi anche per il settore economico e produttivo;

una delle questioni cruciali per il nostro Paese è rappresentata dalla risposta che il sistema giustizia è in grado di offrire al fenomeno della corruzione, che, oltre a determinare sacche di illegalità in ambiti pubblici e privati, costituisce una vera e propria «zavorra» per lo sviluppo. È evidente che una risposta a tale problema non può essere circoscritta al piano

giudiziario, tuttavia occorre rilevare che il Consiglio d'Europa ha più volte sottolineato criticamente come la prescrizione dei reati incida pesantemente, nel nostro paese, sui processi per corruzione, invocando riforme che consentano di addivenire alle sentenze. Per contrastare efficacemente tali problemi occorre che l'amministrazione della Giustizia sia posta in condizione di operare con efficienza e funzionalità;

considerato inoltre che:

con l'obiettivo di razionalizzazione della gestione delle somme amministrate dal sistema giustizia, con il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», era stato istituito il Fondo unico giustizia. La gestione del Fondo è stata affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A. e avrebbe dovuto consentire il recupero di quote da devolvere al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia, per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico e per il potenziamento dei propri servizi istituzionali. Con una modifica introdotta all'articolo 2 dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il Governo ha previsto che con decreto del Presidente della Repubblica siano stabilite – fino a una percentuale non superiore al 30 per cento delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo – le quote delle risorse rese disponibili per massa e in base a criteri statistici, intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare: in misura non inferiore ad 1/3 al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; in misura non inferiore ad 1/3, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; all'entrata del bilancio dello Stato. In tal modo la dotazione delle risorse volte ad assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi del Ministero della giustizia è stata ridotta ad appena un terzo del 30 per cento del «paniere» iniziale. Ne deriva che, in virtù di tale meccanismo, al Ministero della giustizia vengono destinate somme infinitesimali a fronte di un costo del sistema giustizia valutato dal medesimo Ministro in 8 miliardi di euro l'anno;

la gran parte delle spese iscritte nel bilancio della giustizia, rappresentano spese obbligatorie e quindi oneri inderogabili, che non sono soggetti a riduzioni, pertanto i tagli operati sull'intero comparto andranno ad incidere sulla parte discrezionale della spesa. Conseguentemente, la contrazione delle risorse assegnate al settore giustizia, considerando la parte di spesa obbligatoria, andrà ad incidere direttamente sulle spese relative al «servizio giustizia». Siffatte riduzioni degli investimenti e delle spese correnti non solo non consentiranno di aumentare l'efficienza del servizio giustizia, ma non permetteranno neppure di garantire l'attuale, pur insufficiente, funzionamento degli uffici giudiziari, che in questi anni hanno



persino esaurito le scorte senza poterle ripristinare. Tutto ciò si aggiunge alla seria riduzione delle risorse operata dal precedente Governo Berlusconi nel corso del quinquennio 2001-2006, quando dai 202 milioni di euro destinati nel 2002 alle spese vive della giustizia si è passati ai 107 milioni di euro del 2006, con un taglio del 50 per cento. Tra l'altro, tagli tanto indiscriminati non tengono conto delle spese non comprimibili, cui si deve far comunque fronte e la sicurezza rientra tra questi;

valutata l'estrema necessità di reperire necessarie risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retributivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché per l'edilizia penitenziaria, prevedendo prioritariamente l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture esistenti adattabili, ed assicurando anche l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, in luogo del ricorso a procedure straordinarie per progettare nuove strutture in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici;

valutata la necessità di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del settore della giustizia, considerato che la giustizia versa in condizioni di emergenza e tale situazione condiziona lo sviluppo del Paese;

valutata la necessità di rivedere le quote di attribuzione al Ministero della giustizia delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia, al fine di ripristinare ed aumentare le dotazioni riservate al Ministero medesimo e superare in tal modo le modifiche apportate nel febbraio 2009;

valutata la necessità, anche al fine di sopperire al permanere della scopertura degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle sedi che si trovano in aree più esposte alla criminalità organizzata, di provvedere ad una conseguente rimodulazione del numero di magistrati in distacco presso il Ministero della giustizia e presso le altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

formula rapporto contrario.

**RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

*sullo stato di previsione  
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
(3585 e 3585-bis – Tabelle 4 e 4-bis)  
e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 3584*

(ESTENSORE CARLINO)

La Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, i disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» e «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015»;

premesso che:

gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un miglioramento di 1,9 miliardi di euro nel 2013 e 340 milioni nel 2014 rispetto al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Gli stessi interventi determinano invece una riduzione del saldo di bilancio dello Stato per circa 6 miliardi nel 2015, soprattutto per effetto delle maggiori risorse stanziare per il finanziamento degli interventi in conto capitale co-finanziati dall'Unione europea. Sul risparmio pubblico, le misure del disegno di legge di stabilità determinano un miglioramento in ciascuno degli anni di previsione rispettivamente di 1,6 miliardi, 1,3 miliardi e 1,9 miliardi di euro nel 2013, 2014 e 2015;

con riferimento alle entrate tributarie, le disposizioni introdotte comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un minore gettito nel 2013 di circa 754 milioni di euro mentre, nel biennio successivo, gli effetti finanziari sono di segno positivo e ammontano a 1.439 e a 2.204 milioni di euro rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Per le altre entrate, gli effetti delle misure approvate dalla Camera dei Deputati generano un incremento di 554 milioni di euro nel 2013 e di circa 512 milioni di euro in ciascuno degli anni 2014 e 2015. Complessivamente, gli

effetti finanziari apportati dal disegno di legge di stabilità 2013 comportano una variazione negativa delle entrate finali nel 2013, pari a circa 200 milioni di euro, e una variazione positiva nel biennio successivo, pari a 1.951 milioni di euro e a 2.716 milioni di euro, rispettivamente nel 2014 e nel 2015;

considerato che:

il comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, e, successivamente, il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno stabilito una deroga all'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di lavoratori e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171, del 24 luglio 2012, ha determinato in 65000 il numero dei soggetti interessati dalla concessione della deroga di cui alle citate disposizioni;

successivamente l'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che, ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti;

i commi da 16 a 22 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012 e 5 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 2012, estendono l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze del trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ad alcune categorie di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;

secondo i calcoli della Ragioneria generale dello Stato, le citate disposizioni di cui ai commi da 16 a 22 dell'articolo 2 del provvedimento in esame dovrebbero comprendere circa 10.000 ulteriori soggetti;

secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, sarebbero circa 390.000 i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi di incentivo all'esodo i quali non avendo raggiunto

i requisiti minimi per il pensionamento ed avendo esaurito il periodo di fruizione dell'incentivo economico sono privi di qualunque tipo di reddito; alla luce anche di quanto stabilito dai citati commi 16-22 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, i soggetti a vario titolo beneficiari della normativa in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze del trattamento pensionistico vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 comprenderebbero dunque ad oggi solo 130.000 soggetti;

valutato che:

in base ai citati commi da 16 a 22 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, le disposizioni più favorevoli in materia di requisiti e decorrenza del trattamento pensionistico si applicano:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in mobilità in deroga, in base ad accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, a condizione che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria o in deroga e comunque in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

La salvaguardia viene estesa, quindi, agli accordi non governativi e ai lavoratori in mobilità in deroga, anche se i numeri dei lavoratori derogati appaiono veramente irrisori. Anche la data del 30 settembre appare incongrua e ingiustificata;

b) autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, perfezionino la decorrenza del trattamento pensionistico entro la data del 6 dicembre 2014 e che, in caso di svolgimento di attività lavorativa, successiva alla data del 4 dicembre 2011, non abbiano svolto un lavoro subordinato a tempo indeterminato ed abbiano percepito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7500 euro.

È evidente che si tratta di un lieve miglioramento rispetto all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari prevista dai citati decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° giugno e del 5 ottobre 2012. Il riferimento allo svolgimento di attività lavorativa successiva alla data del 4 dicembre 2011 potrebbe però escludere dalla salvaguardia coloro che sono stati autorizzati anche anni prima di tale data e che successivamente hanno lavorato. La norma appare non chiara poiché avrebbe dovuto salvaguardare tutti i proscrittori volontari prevedendo per tutti la possibilità di svolgere attività lavorativa successivamente all'autorizzazione. Inoltre, anche coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato potrebbero poi essere stati successivamente licenziati, magari dopo pochi mesi ed anche il limite di reddito annuo lordo individuato appare troppo basso. Sarebbe più opportuno, quindi, inserire un'indicazione generale riferita a qualsiasi attività

lavorativa ed indicare un reddito più elevato, escludendo esplicitamente dalla salvaguardia solo coloro che successivamente all'autorizzazione hanno trovato un'occupazione stabile e che a tutt'oggi continuano a lavorare;

c) lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali, anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 *ter* del codice di procedura civile o accordi collettivi di incentivo all'esodo a condizione che gli accordi stessi siano stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, la cessazione dell'attività lavorativa sia avvenuta entro il 30 giugno 2012, il perfezionamento della decorrenza della pensione avvenga entro il 6 dicembre 2014 e che in caso di svolgimento di attività lavorativa, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, non abbiano svolto un lavoro subordinato a tempo indeterminato ed abbiano percepito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7500 euro.

La data di cessazione dal lavoro entro il 30 giugno 2012 appare troppo restrittiva, tagliando fuori dalle deroghe moltissime lavoratrici e lavoratori, fermo restando le problematiche relative alla possibilità di aver svolto attività lavorativa successivamente all'esodo di cui alla lettera b);

d) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 erano collocati in mobilità ordinaria e che alla medesima data erano anche autorizzati alla prosecuzione volontaria a condizione che perfezionino il diritto alla decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2014.

La norma ancorché finalizzata a tutelare i lavoratori in mobilità, i quali non raggiungono il diritto a pensione durante il periodo di percezione della mobilità stessa e che possono versare i contributi volontari solo al termine del periodo di fruizione dell'indennità, non risolve assolutamente la questione, visti i comportamenti delle sedi territoriali INPS che, nonostante le esplicite e chiare indicazioni della Direzione generale di cui alla circolare n. 50 del 17 aprile 2008, hanno in moltissimi casi continuato a negare l'autorizzazione ai versamenti volontari ai lavoratori in mobilità o hanno consigliato loro di presentare la domanda di autorizzazione al termine della mobilità, visto che comunque non potevano pagare subito e che il periodo di mobilità è coperto da contribuzione figurativa. Per tutelare i lavoratori che si trovano in questa condizione sarebbe necessario inserire un riferimento alla maturazione del diritto a pensione entro due anni dalla fine della mobilità;

a livello generale, sarebbe auspicabile inserire tra le categorie salvaguardate almeno i lavoratori che sono stati licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non siano stati autorizzati al versamento di contributi volontari e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro 24 mesi a partire dal 31 dicembre 2011;

la attuale formulazione delle disposizioni citate, non fa altro che ricalcare quanto contenuto nei precedenti provvedimenti in materia, ed esse appaiono dunque come l'ennesima soluzione parziale, un compromesso al ribasso, che mira a salvaguardare solo una parte di tutti coloro che sono stati maggiormente colpiti dalla riforma delle pensioni e non introduce un sistema transitorio, che possa tutelare tutti i soggetti interessati, e non offrono ancora una volta soluzione al problema di quanti già ora si trovano o si troveranno entro il 2014 privi di stipendio e sono stati privati del diritto di andare in pensione con le regole vigenti al momento della loro uscita dal mondo del lavoro;

formula rapporto contrario.



